

COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE
32040 BORCA DI CADORE (BL) VIA FRATE TOMMASO DE LUCA N. 5

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE
DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

L.R. 19 agosto 1996 n.23 e successive modifiche

La Comunità Montana della Valle del Boite,

Vista la L.R. 19 agosto 1996 n. 23 e successive modifiche che detta le norme per la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;-

Emana il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1) – Finalità

Il presente regolamento mira a tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale, disciplinando la raccolta dei funghi spontanei nell'ambito del territorio della Comunità Montana Valle del Boite – Comuni di Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cibiana di Cadore , con esclusione delle aree ricomprese nell'ambito del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo.

Art. 2) – Autorizzazione alla raccolta

La raccolta dei funghi spontanei è subordinata al possesso di:

- Una autorizzazione sotto forma di “TESSERINO” quinquennale rinnovabile, avente validità su tutto il territorio regionale;
- Un “PERMESSO” di validità giornaliera, settimanale, mensile e stagionale, che consente la raccolta nell'ambito del territorio della Comunità Montana Valle del Boite, e sul territorio delle Regole che abbiano espressamente delegato la Comunità Montana Valle del Boite a rilasciare permessi validi anche per il proprio territorio.

Sono fatte salve le competenze esclusive dell'Ente Parco delle Dolomiti d'Ampezzo all'interno del suo territorio.

L'età minima per il rilascio del tesserino è di 14 anni; ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di tesserino e permesso.

Gli uffici della Comunità Montana Valle del Boite e dei Comuni membri , sono preposti al rilascio dei tesserini, previo versamento delle spese, consegna di una marca da bollo, una fototessera, e copia di un documento valido.

Il possesso del permesso alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.

Il permesso è personale e non trasferibile e può essere:

Giornaliero
Settimanale
Mensile
Stagionale

Le tariffe saranno deliberate annualmente dalla Giunta Comunitaria.

I residenti nel territorio della Comunità Montana Valle del Boite e le categorie di cui al successivo articolo cinque, sono tenuti a munirsi del tesserino e sono esentati dal permesso.

- a) Sono invece esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, per la raccolta nei rispettivi fondi.
- b) Analogamente a quanto sopra sono esentati dal tesserino e dal permesso i regolieri e gli appartenenti alle regole, all'interno dei territori regolieri senza limitazione di confine tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, percorrendo l'intera proprietà regoliera, come previsto dall'articolo 2 Bis della legge regionale nr. 23/1996.

Al fine di consentire i controlli:

- I soggetti di cui al punto a) e b) devono dimostrare tramite autocertificazione i titoli che consentono l'esenzione;

I turisti residenti in Comuni della Regione Veneto devono munirsi del tesserino presso la loro Provincia (o Comunità Montana se residenti in Comune Montano)

I turisti residenti in Comuni al di fuori della Regione Veneto devono munirsi del tesserino presso la Comunità Montana Valle del Boite o nei Comuni membri, consegnando una foto tessera. Una marca da bollo da Eur. 14,62, fotocopia di un documento valido.

I non residenti nel territorio della Comunità Montana Valle del Boite, dovranno munirsi di permesso raccolta funghi, che verrà rilasciato dal Comune nel cui territorio si intende effettuare la raccolta.

Per i turisti che potranno dimostrare in qualunque modo (anche mezzo autocertificazione) la propria permanenza nel territorio (soggiorni in albergo, presso appartamenti o affittacamere, presso casa di proprietà) i costi sono i seguenti.

Permesso Giornaliero
Permesso Settimanale
Permesso Mensile
Permesso Stagionale

Le tariffe saranno deliberate annualmente dalla Giunta Comunitaria

Art. 3) – Limiti e modalità di raccolta

La raccolta è consentita

- a) Per i residenti nell'intero arco della settimana;
- b) Per i non residenti il martedì, il venerdì la domenica, ed in tutte le festività infrasettimanali, come stabilito dalla Giunta Regionale;
- c) È vietata durante le ore notturne, da un ora dopo il tramonto a un ora prima della levata del sole.

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg 2, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie: Pioppini, Fungo di S.Giorgio, Prugnolo, Fingerlo Gallinaceo, Finferla, Prugnolo, Trombetta da morto, Spugnola, Morette, Mazza di tamburo, Ovoli, Porcini, Cliticybe Geotropa, Polyporus poes caprae, Verdone (Russola);

Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche, è vietata la raccolta della Amanita Cesarea allo stadio di ovolo chiuso.

I limiti di cui al punto precedente possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed i loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. E' vietata la distribuzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed areati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

La raccolta è vietata nei giardini, nei parchi privati è per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 m. salvo che ai proprietari stessi;

E' vietato, inoltre, raccogliere i funghi nella aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 Mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Art. 4) Soggetti abilitati alla distribuzione dei permessi.

Sono abilitati alla distribuzione diretta dei permessi, I comuni del territorio della Comunità Montana o soggetti pubblici e privati, ai quali essi avranno delegato tale compito.

Art. 5) Agevolazioni alla raccolta.

A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:

- a) Accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
- b) derogare da limiti quantitativi giornalieri fino al doppio della quantità prevista all'art. 3.

Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

- a) Coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
- b) Utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) Società cooperative agro-forestali.

Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni gli interessati ogni anno devono presentare all'Ente preposto al rilascio del permesso una dichiarazione, a firma autenticata ai sensi della legge n. 15 del 1968, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali si ritiene di aver diritto all'agevolazione.

Art. 6) Commercializzazione.

La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi degli articoli 2 e 7 del D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376.

Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di cui al D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376.

Art. 7) introiti.

Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati per una quota non inferiore al 70% a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei

territori oggetto di raccolta funghi, in particolar modo nei territori dove maggiore è l'attività di raccolta e per iniziative di cui all'art. 7 della L.R. 23/96 e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dalla Comunità Montana Valle del Boite per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge.

Art. 8) Norme finali

La Giunta Comunitaria potrà su richiesta dei Comuni e dei proprietari stabilire zone di bandita con durata stagionale, dette zone dovranno essere opportunamente segnalate.

La Giunta Comunitaria stabilirà inoltre annualmente, entro il mese di aprile, il numero massimo di permessi differenziabili in giornalieri settimanali e stagionali da rilasciare annualmente in relazione all'estensione e alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento, comprese le sanzioni amministrative per gli inadempimenti, si fa riferimento alle direttive impartite dalla Legge Regionale n. 23 del 19 agosto 1996, e successive disposizioni.

LA GIUNTA COMUNITARIA

PREMESSO che la Comunità Montana in attuazione della L.R 19 agosto 1996, n. 23, e S.m. e i. di concerto con le Amministrazioni Comunali, le Amministrazioni Regoliere ha provveduto in data odierna con delibera del Consiglio Comunitario ad approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi

DATO ATTO che necessità provvedere alla determinazione delle tariffe per l'anno 2006

RITENUTO: di differenziare le tariffe tra i turisti "ospiti" di una qualsiasi struttura alberghiera, extralberghiera o possessori di seconde case e turisti occasionali non ospiti, tali qualità vanno comprovate al momento del rilascio del permesso tramite autodichiarazione;

VISTA ed esaminata la proposta del Presidente delle nuove tariffe:

Tariffa giornaliera turisti ospiti	euro 10,00	turisti non ospiti	euro 20,00
Tariffa settimanale turisti ospiti	euro 18,00	turisti non ospiti	euro 40,00
Tariffa mensile turisti ospiti	euro 50,00	turisti non ospiti	euro 70,00
Tariffa stagionale turisti ospiti	euro 65,00	turisti non ospiti	euro 75,00

VISTI i parere resi ai sensi del D.Lgs. 267/2000

A VOTI palesi unanimi

Delibera

1 di prendere atto di quanto nelle premesse

2 di approvare le nuove tariffe per a raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi

Tariffa giornaliera turisti ospiti	euro 10,00	turisti non ospiti	euro 20,00
Tariffa settimanale turisti ospiti	euro 18,00	turisti non ospiti	euro 40,00
Tariffa mensile turisti ospiti	euro 50,00	turisti non ospiti	euro 70,00
Tariffa stagionale turisti ospiti	euro 65,00	turisti non ospiti	euro 75,00

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 del DLgs 267/2000.

AUTODICHIARAZIONE
(art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

Nato/a a _____ il _____
(luogo) (prov.)

Residente a _____ via _____ n. _____
(luogo) (prov.)

Domiciliato/a a _____ via _____ n. _____
(luogo) (prov.)

Codice fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere alloggiato presso:

- **ALBERGO o ALTRA STRUTTURA RICETTIVA**

Nome dell'albergo _____

ubicato a _____ via _____ n. _____
(prov.)

- **ABITAZIONE PRIVATA**

situata a _____ via _____ n. _____
(prov.)

- **CASA DI PROPRIETA'**

situata a _____ via _____ n. _____
(prov.)

Autorizza la raccolta e il trattamento dei propri dati personali per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del D. Lgs. 196/2003

In fede

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

cortina d'amezzo san vito di cadore borca di cadore vodo di cadore cibiana di cadore